

Ai sensi dell'articolo 37, comma 1, della “*Legge sulle Associazioni*” (Gazzetta Ufficiale, N° 70/97), e in conformità con l’articolo 43 della “*Costituzione della Repubblica di Croazia*” (Gazzetta Ufficiale, N° 56/90), dell’articolo 4, comma 2, della “*Legge costituzionale sui diritti e sulle libertà dell’uomo, e sui diritti delle Comunità Etniche e Nazionali o Minoranze della Repubblica di Croazia*” (Gazzetta Ufficiale, N° 65/91 e 27/92), del “*Trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica italiana sui diritti delle minoranze*” (Gazzetta Ufficiale - Accordi internazionali, N° 15/97), l’Assemblea (variante: il Consiglio) della Comunità degli Italiani di “Andrea Antico” di Montona ha approvato il seguente

S T A T U T O **della COMUNITÀ DEGLI ITALIANI - “Andrea Antico” Montona**

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

La Comunità degli Italiani di “Andrea Antico” di Montona (di seguito denominata CI) è l’organizzazione ufficiale, autonoma, apartitica, democratica e pluralistica degli Italiani “Andrea Antico” di Montona e nel territorio di sua competenza, di cui esprime e rappresenta l’articolazione complessiva dei bisogni culturali, politici, economici e sociali, al fine della conservazione, della promozione e dello sviluppo dell’identità nazionale.

La CI si occupa, in piena autonomia, di tutti gli interessi, individuali e collettivi, dei suoi membri e promuove, presso i competenti organi, l’assunzione di misure corrispondenti a controllare l’applicazione di tutte le norme di tutela della Comunità Nazionale Italiana stabilite dalle Leggi, dagli Statuti e dagli Atti delle unità dell’autonomia e dell’amministrazione locale.

Articolo 2

La CI è persona giuridica.
La CI si associa all’"Unione Italiana".

II. DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, COMPETENZA TERRITORIALE E SIMBOLI

Articolo 3

La CI ha la seguente denominazione:

UNIONE ITALIANA - COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – “Andrea Antico” Montona

TALIJANSKA UNIJA - ZAJEDNICA TALIJANA – “Andrea Antico” Motovun

La denominazione abbreviata è: UI - CI – “Andrea Antico” Montona; TU- ZT – “Andrea Antico” Motovun

La sede della CI è a Montona in Piazza “Andrea Antico” Montona.

Articolo 4

La CI ha il proprio timbro. Il timbro è di forma circolare con la dicitura ufficiale dell'Organizzazione nelle lingue italiana e croata, "Unione Italiana - Comunità degli Italiani" – "Andrea Antico" Montona, e la dicitura circolare nei orli esterni del timbro con le parole stampanti, Talijanska Unija - Zajednica Talijana" – "Andrea Antico" Motovun, con al centro stemma di Montona.

Articolo 5

La CI svolge la propria attività sul territorio che comprende comune di Montona, e le altre località limitrofe prive di forme organizzate della Comunità Nazionale Italiana.

Articolo 6

La CI ha come propri simboli quelli dell'Unione Italiana e lo stemma storico della località qualora il castello con le cinque torri.

III. COMPITI E FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 7

Sono finalità fondamentali della CI:

- l'affermazione dei diritti specifici e il soddisfacimento dei complessivi bisogni nazionali, culturali, politici, economici e sociali dei suoi membri;
- l'affermazione della soggettività della Comunità Nazionale Italiana, e delle sue strutture, la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo dell'identità nazionale, culturale e linguistica dei suoi membri, e più in generale della Comunità Nazionale Italiana, sul territorio di sua competenza;
- il conseguimento dell'uniformità di trattamento giuridico-costituzionale, nonché la piena realizzazione dei diritti della Comunità Nazionale Italiana al più alto livello conseguito, in virtù della sua autoctonia, ai sensi delle vigenti disposizioni giuridico-costituzionali, dei Trattati internazionali, nonché dei diritti acquisiti.

Sono finalità generali della CI le finalità fondamentali e l'"Indirizzo Programmatico" dell'Unione Italiana.

Le finalità particolari della CI sono fissate dall'Indirizzo programmatico generale approvato dall'Assemblea (variante: dal Consiglio).

IV. ATTIVITÀ DELLA CI

Articolo 8

Al fine di realizzare le finalità fondamentali stabilite dal presente Statuto, per le necessità dei suoi membri la CI svolge le seguenti attività, sul proprio territorio e all'estero:

- organizzazione di convegni, di attività e di manifestazioni culturali, artistiche, filodrammatiche e musicali, di spettacoli e di concerti;
- organizzazione di seminari, di corsi di lingue e di formazione;
- organizzazione e allestimento di mostre, di mostre-vendita, di spettacoli, di ex-tempore;

- organizzazione di viaggi d'istruzione, culturali e ricreativi;
- organizzazione di attività nel campo dell'educazione, dell'istruzione e della ricerca;
- edizione di pubblicazioni e organizzazione di attività nel campo dell'informazione e dell'editoria;
- organizzazione di attività sportive, sociali, umanitarie, sanitarie e religiose;
- organizzazione di attività giovanili e per la terza età;
- organizzazione di attività di coordinamento di rapporti con l'Unione Italiana, le altre Comunità degli Italiani, gli Enti e le Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, e i rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana negli organismi politici e amministrativi;
- organizzazione di attività e assistenza in campo legale e amministrativo;
- attività economica;
- offerta di servizi di contabilità, informatici, di traduzioni, trascrizione e fotocopiatura;
- offerta di servizi turistico-alberghieri per i membri e gli ospiti della CI;
- collabora con le altre Comunità Nazionali;
- collabora con organismi, Enti, Istituzioni, Associazioni, Organizzazioni, Società, e con la società civile, della Nazione Madre;
- collabora con le Regioni, le Città ed i Comuni, con i loro organi e organismi;
- segue e promuove l'applicazione delle disposizioni costituzionali, legislative, statutarie e normative relative ai diritti e alla tutela della Comunità Nazionale Italiana sul territorio di sua competenza;
- formula e prepara suggerimenti, pareri, osservazioni e proposte su tutte le iniziative statutarie e sulle disposizioni e decreti che regolano la posizione, il ruolo, i diritti e l'attuazione della tutela della Comunità Nazionale Italiana e, sul territorio di sua competenza, le avanza alle Regioni, alle Città, ai Comuni e ai loro organismi;
- organizzazione di attività e iniziative previste dalla Costituzione, dalla Legge, nonché dagli Statuti regionali, cittadini o comunali;
- organizzazione di attività finalizzate alla conservazione, al mantenimento, alla promozione e allo sviluppo del ruolo, della posizione, della soggettività, dell'integrità, dell'uniformità di trattamento giuridico-costituzionale al più alto livello conseguito, dei diritti, della tutela e dell'identità della Comunità Nazionale Italiana e dei suoi appartenenti;
- altro, qualora necessari, in conformità alle leggi vigenti.

V. MEMBRI, FORME E MODALITÀ D'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

La CI ha soci effettivi, soci onorari e soci sostenitori.

I soci della CI sono contemporaneamente soci dell'Unione Italiana.

Nell'ambito della CI i soci esercitano i diritti stabiliti dal presente Statuto, mentre nell'Unione Italiana realizzano i diritti e le funzioni di comune interesse per la Comunità Nazionale Italiana stabiliti dallo Statuto dell'Unione Italiana.

Articolo 10

Sono soci effettivi della CI tutti i cittadini croati maggiorenni, che hanno la residenza sul territorio di sua competenza, e che sottoscrivono la domanda di adesione dichiarando di essere "di

nazionalità italiana” e/o “di cultura e madrelingua italiana” e accettino di rispettare il presente Statuto ed i principi programmatici fondamentali della CI.

I cittadini stranieri, permanentemente residenti in Croazia, possono associarsi alla CI in qualità di soci effettivi alle medesime condizioni previste dal comma precedente.

Il diritto di voto attivo e passivo è riservato ai soci effettivi.

Articolo 11

Sono soci onorari e soci sostenitori tutti i cittadini maggiorenni croati, o stranieri permanentemente residenti in Croazia, che non si riconoscono nella definizione di cui all'articolo 10 del presente Statuto, ma desiderino associarsi alla CI.

Sono soci onorari, ai sensi del precedente comma 1, tutti coloro cui vengano riconosciuti particolari meriti nell'affermazione, nello sviluppo e nella crescita della CI e della Comunità Nazionale Italiana nel suo complesso.

Sono soci sostenitori, ai sensi del comma 1 del presente articolo, tutti coloro che desiderino contribuire materialmente all'affermazione, allo sviluppo e alla crescita della CI e della Comunità Nazionale Italiana nel suo complesso.

I soci onorari e i soci sostenitori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci effettivi, fatta eccezione per il diritto di voto attivo e passivo.

L'Assemblea (variante: il Consiglio) della CI delibera sull'iscrizione del socio onorario e del socio sostenitore.

Articolo 12

Alla CI si possono associarsi anche persone giuridiche che per il loro status, le finalità e il settore di attività, possano, e intendano, contribuire all'affermazione, allo sviluppo e alla crescita della CI ed al conseguimento delle finalità della medesima stabilite dal presente Statuto.

L'Assemblea (variante: il Consiglio) della CI delibera sull'ammissione dei soci di cui al precedente articolo.

Articolo 13

L'Assemblea (variante: il Consiglio) della CI viene eletta mediante suffragio diretto, libero e segreto da parte dei soci effettivi iscritti, in conformità al proprio Regolamento elettorale.

Le elezioni degli altri organi della CI sono di competenza dell'Assemblea (variante: del Consiglio) in conformità con il presente Statuto e con il Regolamento di procedura della stessa.

La durata del mandato di tutti gli organi della CI è quadriennale.

Articolo 14

Lo status di socio della CI cessa:

- in caso di dimissioni o rinuncia, previa dichiarazione scritta;
- in caso di espulsione;
- in caso di decesso;
- in caso di scioglimento della CI.

Articolo 15

Il socio della CI può essere espulso, sollevato dall'incarico o sospeso, qualora trasgredisca in maniera grave e continuata le disposizioni del presente Statuto, delle Delibere dell'Assemblea (variante: del Consiglio) e dell'Indirizzo programmatico della CI.

Le decisioni di cui al precedente comma sono di competenza del Comitato dei Garanti.

Il socio ha diritto di ricorrere contro la decisione del Comitato dei Garanti all'Assemblea (variante: al Consiglio) della CI entro 30 giorni dalla notifica della delibera. La decisione dell'Assemblea (variante: del Consiglio), approvata con la maggioranza dei suoi membri (maggioranza assoluta), è inappellabile.

VI. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 16

I membri della CI hanno i seguenti diritti:

- di eleggere e di essere eletti in tutti gli organi e le strutture della CI, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto;
- di partecipare alla gestione e alle attività della CI e di essere regolarmente e dettagliatamente informati sul suo operato, di prendere visione dei documenti e delle decisioni ufficiali, prima, durante e dopo la loro approvazione;
- di avanzare proposte e di promuovere iniziative di ogni tipo riferite a tutte le attività della CI;
- di esprimere e formulare valutazioni critiche sul funzionamento della CI e sulla realizzazione dei programmi, e sull'attività di ogni singolo rappresentante e dei dirigenti eletti o nominati;
- di ricorrere, per la tutela dei propri diritti, al Comitato dei Garanti.

I membri della CI esercitano, inoltre, i diritti stabiliti dallo Statuto dell'Unione Italiana.

Articolo 17

I membri della CI hanno i seguenti doveri:

- di contribuire individualmente e collettivamente alla realizzazione dei programmi, delle decisioni e delle direttrici stabilite dagli organi della CI, assumendosene la responsabilità;
- di attenersi allo spirito e alla lettera del presente Statuto e dell'Indirizzo programmatico della CI, dello Statuto e dell'Indirizzo programmatico dell'UI e dei programmi fondamentali dei loro organi;
- di partecipare attivamente alle attività della CI e dell'Unione Italiana;
- di affermare, con coerenza e in piena libertà, l'identità e la coscienza derivanti della loro appartenenza nazionale.

VII. FORME ASSOCIATIVE PARTICOLARI, RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI, COSTITUZIONE DI SOCIETÀ E SEZIONI

Articolo 18

La CI stabilisce dei rapporti di collaborazione e di coordinamento con le altre CI e con gli Enti e le Istituzioni che operano in funzione delle esigenze della CI.

Le forme e le modalità di collaborazione e coordinamento di cui al precedente comma vengono regolate mediante accordi, intese, contratti, forme di partecipazione alla proprietà e alla gestione economica e da altri strumenti particolari.

Articolo 19

La CI può essere fondatrice o cofondatrice di Enti ed Istituzioni operanti in funzione degli interessi della CI.

Per la realizzazione delle proprie attività e delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del presente Statuto, la CI può fondare o partecipare alla costituzione di società e aziende economiche, può svolgere attività economiche e imprenditoriali autonomamente o in collaborazione con imprese e società economiche, nonché con altre persone giuridiche e fisiche.

Articolo 20

La CI collabora con le altre CI, l'Unione Italiana, le autonomie locali e con le strutture regionali e statali nel coordinare e armonizzare attività volte a soddisfare gli interessi, individuali e collettivi, dei suoi membri.

Articolo 21

La CI ha la facoltà di costituire sezioni al fine di svolgere attività d'interesse generale per la CI (attività artistico-culturali, musicali, sportive, di ricerca, ecc.), oppure d'interesse specifico dei suoi membri (giovani, laureati, imprenditori, pensionati, fedeli, ecc.).

Ogni Sezione ha il proprio Presidente che la rappresenta e ne organizza l'attività.

L'Assemblea (variante: il Consiglio) delibera in merito alla formazione delle Sezioni e ne conferma i rispettivi Presidenti, su proposta della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo; variante: della Presidenza).

VIII. ORGANI DELLA CI

Articolo 22

Sono organi della CI:

- l'Assemblea (variante: il Consiglio) della CI;
- il Presidente della CI, che svolge pure le funzioni di Presidente dell'Assemblea (variante: del Consiglio);
- la Giunta Esecutiva (variante: il Comitato Esecutivo - oppure: il Comitato Operativo -; variante: la Presidenza);
- il Presidente della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo);
- il Comitato dei Garanti.

Variante:

Sono organi della CI:

- l'Assemblea (variante: il Consiglio) della CI;
- il Presidente della CI, che svolge pure le funzioni di Presidente della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo);
- il Presidente dell'Assemblea (variante: del Consiglio);
- la Giunta Esecutiva (variante: il Comitato Esecutivo - oppure il Comitato Operativo -; variante: la Presidenza);
- il Comitato dei Garanti.

N.B.:

Il presente articolo, pertanto, prevede nelle due varianti proposte, che per inciso sono tratte dall'esperienza di modelli attualmente in atto tra le nostre CI, 2 Presidenti: il Presidente della CI,

che al contempo presiede l'Assemblea, e il Presidente della Giunta Esecutiva (che può anche venir chiamata Comitato Esecutivo, o Comitato Operativo, o in altro modo); ovvero il Presidente della CI che presiede al contempo la Giunta Esecutiva, e il Presidente dell'Assemblea.

Il sistema può essere anche semplificato, in vari modi. Si può far guidare la Giunta Esecutiva al Presidente della CI, che quindi presiede l'Assemblea e la Giunta Esecutiva. È possibile sostituire la Giunta Esecutiva con una Presidenza della CI (che in sostanza avrebbe le medesime prerogative della Giunta Esecutiva), per cui vi sarebbe comunque un unico Presidente, che guida al contempo l'Assemblea e la Presidenza della CI.

Il modello semplificato è consigliabile per le CI più piccole, mentre il sistema più articolato per quelle più grandi.

Sta ovviamente poi alle singole CI adottare il modello e la variante più appropriata, come pure introdurre sistemi diversi non qui enunciati, ma ritenuti utili o congeniali.

IX. L'ASSEMBLEA (variante: IL CONSIGLIO) DELLA CI

Articolo 23

L'Assemblea (variante: il Consiglio) della CI è il massimo organo rappresentativo e deliberativo degli Italiani residenti nel territorio di sua competenza ed è l'organo supremo della CI.

L'Assemblea (variante: il Consiglio) è costituito da 11 rappresentanti eletti a suffragio diretto, eguale, libero e segreto, in conformità ai termini stabiliti dal Regolamento elettorale della CI.

Il mandato dei membri dell'Assemblea (variante: del Consiglio) è di 4 anni.

Le elezioni per la nuova Assemblea (variante: per il nuovo Consiglio) vengono indette dal Presidente della CI almeno 60 (sessanta) giorni prima dello scadere del mandato.

La nuova Assemblea (variante: il nuovo Consiglio) si riunisce entro un mese dalla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali e viene convocata (variante: convocato) dal Presidente uscente.

I singoli candidati alle elezioni, ovvero le liste di candidati, vengono proposti direttamente dagli elettori mediante la raccolta di firme. Le proposte di candidatura vengono presentate corredate dalle firme di almeno 10 elettori e da un eventuale programma elettorale. Le specifiche modalità per le elezioni vengono fissate dal Regolamento elettorale della CI.

Articolo 24

Le procedure, l'iter dei lavori, le modalità d'elezione degli organi direttivi e dei corpi operanti, il ruolo e le funzioni dei corpi operativi dell'Assemblea (variante: del Consiglio), le modalità e le maggioranze con cui si approvano le decisioni dell'Assemblea, le forme di candidatura delle varie funzioni elettive sono definiti dal Regolamento di procedura della stessa.

Articolo 25

L'Assemblea (variante: il Consiglio) è il massimo organo rappresentativo e deliberativo della CI. Traccia le direttrici fondamentali di tutta l'attività, stabilisce i programmi, approva le conclusioni generali, nomina ed elegge gli organi direttivi e statutari, ne controlla l'attività, ispira l'azione di tutte le strutture, degli organismi operativi, degli Enti e delle Società della CI, nonché delle Istituzioni ad essa associati.

Articolo 26

L'Assemblea (variante: il Consiglio) approva in particolare:

- l'Indirizzo programmatico fondamentale della CI;
- i lineamenti programmatici ed i piani di attività dei singoli settori e conferma i progetti proposti da tutti i suoi organi istituzionali ed operativi;
- lo Statuto e le relative modifiche ed integrazioni;
- il programma operativo annuale;
- il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo;
- il Regolamento elettorale della CI e il proprio Regolamento di procedura;
- tutte le decisioni, le conclusioni, gli indirizzi, i documenti e gli altri atti che interessino la vita, l'organizzazione, la gestione, la programmazione e lo sviluppo generale della CI;
- delibera lo scioglimento della CI ai sensi dell'articolo 62 del presente Statuto;
- le delibere per l'indizione di Referendum e le rispettive norme particolari per la loro attuazione.

Articolo 27

L'Assemblea (variante: il Consiglio) esercita, inoltre, le seguenti funzioni:

- elegge il Presidente della CI, che congiuntamente è anche Presidente dell'Assemblea (variante: del Consiglio), il Presidente e i componenti la Giunta Esecutiva (variante: i componenti il Comitato Esecutivo; variante: i componenti la Presidenza della CI), i componenti e il Presidente del Comitato dei Garanti, in conformità ai termini stabiliti dal suo Regolamento di procedura;
- nomina gli altri organi stabiliti dal presente Statuto;
- elegge i componenti delle Commissioni permanenti o dei gruppi di lavoro dell'Assemblea (variante: del Consiglio) diretti a seguire determinati settori di attività o a svolgere specifici incarichi;
- verifica e controlla l'operato di tutti gli organismi statutari e direttivi da essa eletti;
- esamina ed approva l'operato della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo; variante: della Presidenza) e dei servizi amministrativi della CI;
- delibera sulle proposte della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo; variante: della Presidenza) e ne indirizza l'attività;
- esamina le relazioni del Comitato dei Garanti;
- accoglie, dibatte e dà obbligatoriamente risposta alle interrogazioni e alle interpellanze dei suoi consiglieri;
- accoglie, dibatte ed approva le mozioni avanzate dai suoi componenti;
- emana le interpretazioni autentiche delle norme del presente Statuto e degli altri regolamenti e decisioni della CI;
- nomina le Commissioni Elettorali delle CI preposte alle elezioni per l'Assemblea della CI (variante: il Consiglio), come pure le Commissioni Elettorali delle CI per le elezioni all'Assemblea dell'Unione Italiana;
- discute ed approva le forme di collaborazione e la fondazione di persone giuridiche di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente Statuto;
- delibera sulla costituzione di Sezioni della CI e ne conferma i Presidenti;
- delibera sulle iscrizioni dei soci onorari e dei soci sostenitori;
- delibera in merito ai ricorsi dei membri della CI contro le decisioni del Comitato dei Garanti;
- svolge altre funzioni e compiti in armonia con il presente Statuto.

Articolo 28

L'Assemblea, (variante: il Consiglio) nella sua prima sessione, elegge il Presidente della CI ed il suo Vicepresidente, nonché il Presidente ed i componenti il Comitato dei Garanti.

Il Presidente e i membri della Giunta Esecutiva (variante: il Comitato Esecutivo) devono venire eletti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua prima convocazione. In caso contrario, allo scadere del termine, vengono indette elezioni anticipate. Sino alla nomina dei nuovi organismi rimangono in carica, per il disbrigo degli affari correnti, quelli uscenti.

Variante, comma 2:

I membri della Presidenza devono venire eletti entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua prima convocazione. In caso contrario, allo scadere del termine, vengono indette elezioni anticipate. Sino alla nomina dei nuovi organismi rimangono in carica, per il disbrigo degli affari correnti, quelli uscenti.

Articolo 29

L'Assemblea (variante: il Consiglio) viene convocata (variante: convocato) dal Presidente della CI o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. L'iniziativa può essere promossa dal Comitato dei Garanti nel caso di palese violazione o decorrenza dei termini stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento elettorale o dal Regolamento di procedura dell'Assemblea (variante: del Consiglio).

Le sessioni dell'Assemblea (variante: del Consiglio) sono ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie vengono convocate, di regola, ogni tre mesi e comunque non meno di due volte all'anno.

Di regola le sessioni dell'Assemblea (variante: del Consiglio) sono pubbliche, fatta eccezioni nei casi previsti dal Regolamento di procedura della stessa.

Articolo 30

L'Assemblea (variante: il Consiglio) può nominare, con particolare delibera, delle commissioni permanenti, incaricate di seguire determinati settori di attività e preparare proposte, programmi e documenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea (variante: del Consiglio).

L'Assemblea (variante: il Consiglio) allo stesso modo, può istituire commissioni straordinarie o gruppi di lavoro ad hoc.

La composizione delle commissioni, così come tutti gli altri organismi propositivi e deliberativi della CI, deve tenere conto dell'articolazione pluralistica dell'Assemblea (variante: del Consiglio).

Articolo 31

L'Assemblea (variante: il Consiglio) è deliberativa se alle sessioni è presente la metà più uno dei membri effettivi.

Le decisioni dell'Assemblea (variante: del Consiglio) sono valide, di regola, se per esse vota la metà più uno dei consiglieri presenti (maggioranza semplice). Lo Statuto e l'Indirizzo programmatico fondamentale della CI vengono approvati se per essi vota la metà più uno dei consiglieri eletti (maggioranza assoluta). Su proposta di almeno 5 consiglieri, e con approvazione a maggioranza semplice, le decisioni possono essere accolte con maggioranze più qualificate (maggioranza assoluta o dei due terzi).

Di regola, le votazioni sono palesi. Su proposta di un membro dell'Assemblea (variante: del Consiglio), e con l'approvazione della metà più uno dei consiglieri presenti, si proceda alla votazione a scrutinio segreto.

Le elezioni del Presidente della CI, del Presidente e dei componenti la Giunta Esecutiva (variante: il Comitato Esecutivo; variante: la Presidenza), del Presidente e dei componenti il Comitato dei Garanti, si effettuano a scrutinio segreto.

Variante, comma 4:

Le elezioni del Presidente della CI, dei componenti la Presidenza, del Presidente e dei componenti il Comitato dei Garanti, si effettuano a scrutinio segreto.

Articolo 32

Il consigliere può presentare le sue dimissioni, in forma scritta e debitamente motivate, al Presidente della CI.

Il seggio rimasto vacante dell'Assemblea (variante: del Consiglio), viene assegnato al candidato che alle elezioni ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti.

X. IL PRESIDENTE DELLA CI

Articolo 33

La CI ha un proprio Presidente.

Il Presidente della CI svolge pure le funzioni di Presidente dell'Assemblea (variante: del Consiglio). Egli rappresenta la CI in tutte le relazioni interne ed esterne, nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'Assemblea (variante: dal Consiglio) e stabilite dal presente Statuto.

Variante 1:

La CI ha un proprio Presidente.

Il Presidente della CI svolge pure le funzioni di Presidente dell'Assemblea (variante: del Consiglio). Egli rappresenta la CI, congiuntamente al Presidente della Giunta Esecutiva (variante: Comitato Esecutivo), nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'Assemblea (variante: dal Consiglio) e stabilite dal presente Statuto.

Variante 2:

La CI ha un proprio Presidente.

Il Presidente della CI svolge pure le funzioni di Presidente della Giunta Esecutiva (variante: Comitato Esecutivo). Egli rappresenta la CI, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea (variante: del Consiglio), nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'Assemblea (variante: dal Consiglio) e stabilite dal presente Statuto.

Variante 3:

La CI ha un proprio Presidente.

Il Presidente della CI svolge pure le funzioni di Presidente della Giunta Esecutiva (variante: Comitato Esecutivo). Egli rappresenta la CI in tutte le relazioni interne ed esterne, nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'Assemblea (variante: dal Consiglio) e stabilite dal presente Statuto.

Variante 4:

La CI ha un proprio Presidente.

Il Presidente della CI svolge pure le funzioni di Presidente dell'Assemblea (variante: del Consiglio) e presiede la Presidenza della CI. Egli rappresenta la CI in tutte le relazioni interne ed esterne, nell'ambito delle competenze attribuitegli dall'Assemblea (variante: dal Consiglio) e stabilite dal presente Statuto.

N.B.:

Per semplicità si svilupperà qui di seguito il modello che vede il Presidente della CI rappresentare la CI e presiedere l'Assemblea. Sempre in questo caso si prevede una Giunta Esecutiva guidata da un suo Presidente. Si presenterà, inoltre, la variante del Presidente della CI che guida, oltreché l'Assemblea, anche la Presidenza a cui vengono attribuite le medesime prerogative della Giunta Esecutiva. Gli altri modelli elencati nelle varianti non verranno

esemplificati. Ovviamente, a seconda del modello prescelto proposto nelle 5 varianti, andranno conseguentemente modificati gli articoli seguenti.

Articolo 34

Il Presidente della CI convoca e presiede le sedute dell'Assemblea (variante: del Consiglio), ne stabilisce l'ordine del giorno e ne coordina l'attività.

Egli promulga e firma gli atti, le decisioni e le delibere emanati dall'Assemblea (variante: dal Consiglio), indice le elezioni ordinarie e suppletive, esercita altre funzioni direttive e rappresentative. Il Presidente può delegare temporaneamente i suoi compiti e le sue funzioni, in caso di necessità, ad un altro membro dell'Assemblea (variante: del Consiglio).

In caso di assenza, impedimento o altra motivata circostanza ovvero per delega o procura, il Presidente della CI, nello svolgimento dei compiti e mansioni previsti dal presente Statuto, viene sostituito dal Vicepresidente dell'Assemblea (variante: del Consiglio).

Il Vicepresidente dell'Assemblea (variante: del Consiglio) coadiuva il Presidente della CI nell'espletamento dei suoi compiti e mansioni stabiliti dal presente Statuto.

Le funzioni di Presidente della CI e di Vicepresidente dell'Assemblea (variante: del Consiglio) sono incompatibili con funzioni direttive a qualsiasi livello nelle formazioni politiche.

Variante (aggiungere un nuovo comma finale):

Il Presidente della CI convoca e presiede le sedute della Presidenza della CI.

Articolo 35

Il Presidente della CI e il Vicepresidente dell'Assemblea (variante: del Consiglio) vengono eletti con voto segreto dalla maggioranza più uno dei componenti l'Assemblea (variante: il Consiglio). Le modalità di candidatura e di voto sono stabilite dal Regolamento di procedura dell'Assemblea (variante: del Consiglio).

La funzione di Presidente della CI e di Vicepresidente dell'Assemblea (variante: del Consiglio) può essere revocata (voto di sfiducia) dall'Assemblea (variante: dal Consiglio) su proposta motivata di almeno 5 consiglieri ed approvata con la maggioranza assoluta. Il Presidente della CI e il Vicepresidenti dell'Assemblea (variante: del Consiglio) hanno diritto di rassegnare le dimissioni accompagnate da motivazione scritta.

Il Presidente della CI e il Vicepresidente dell'Assemblea (variante: del Consiglio) dimessisi, o a cui è stata votata la sfiducia, sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all'elezione dei loro successori.

Articolo 36

L'Assemblea (variante: il Consiglio), su proposta di 5 consiglieri, della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo; variante: della Presidenza) o del Comitato dei Garanti, può nominare un Presidente onorario della CI scelto fra i membri eletti dell'Assemblea (variante: del Consiglio), o fra gli iscritti alla CI, che per la sua attività, il contributo offerto e il proprio comportamento, si sia reso benemerito della Comunità Nazionale Italiana. La nomina del Presidente onorario avviene con le modalità fissate per l'elezione del Presidente della CI.

XI. LA GIUNTA ESECUTIVA (variante: IL COMITATO ESECUTIVO; variante: LA PRESIDENZA)

Articolo 37

La Giunta Esecutiva (variante: il Comitato Esecutivo; variante: la Presidenza) è l'organo esecutivo della CI. Risponde del proprio operato all'Assemblea (variante: al Consiglio).

Il Presidente della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo), eletto con voto segreto ed a maggioranza assoluta in qualità di mandatario, propone all'Assemblea (variante: al Consiglio) la lista dei candidati per la composizione della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo).

La Giunta Esecutiva (variante: il Comitato Esecutivo; variante: la Presidenza) viene nominata dall'Assemblea (variante: dal Consiglio), a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta.

Variante, comma 2:

Il Presidente della CI propone all'Assemblea (variante: al Consiglio) la lista dei candidati per la composizione della Presidenza.

Articolo 38

La Giunta Esecutiva (variante: il Comitato Esecutivo; variante: la Presidenza) è composta da 5 membri compreso il Presidente. I membri della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo; variante: della Presidenza) non sono necessariamente membri eletti dell'Assemblea (variante: del Consiglio). I membri della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo; variante: della Presidenza) hanno facoltà di avvalersi di collaboratori ed esperti dei settori specifici di loro competenza.

Variante, prima frase:

La Presidenza è composta da 5 membri compreso il Presidente della CI.

Articolo 39

I componenti la Giunta Esecutiva (variante: il Comitato Esecutivo) si ripartiscono, su proposta del Presidente e in base al programma della stessa, i seguenti settori d'attività o incarichi:

- Educazione ed istruzione;
- Informazione ed editoria;
- Cultura, teatro, arte e spettacolo;
- Università e ricerca scientifica;
- Economia, finanze e bilancio;
- Affari giuridico-amministrativi, rapporti con le altre CI, l'Unione Italiana e i rappresentanti politici della Comunità Nazionale Italiana;
- Attività sociali, religiose e sanitarie;
- Attività sportive;
- Altri, qualora l'Assemblea (variante: il Consiglio) ne riscontri la necessità.

L'attività della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo; variante: della Presidenza) è collegiale.

Variante alla prima frase:

I componenti la Presidenza si ripartiscono, su proposta del Presidente della CI e in base al programma della stessa, i seguenti settori d'attività o incarichi:

N.B.:

L'indicazione degli incarichi di attività è indicativa e può essere adattata, dalle singole CI, alle varie realtà locali e ai vari bisogni specifici.

Articolo 40

La Giunta Esecutiva (variante: il Comitato Esecutivo; variante: la Presidenza) esercita le seguenti funzioni ed incarichi:

- dà esecuzione alle decisioni, gli indirizzi programmatici ed i programmi fondamentali dell'Assemblea (variante: del Consiglio);
- prepara, predispone e attua, in collaborazione con i corpi da essa costituiti e con i corpi e le commissioni dell'Assemblea (variante: del Consiglio), i programmi di lavoro annuali ed i piani di attività della CI;
- predispone il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo da approvare in sede di Assemblea (variante: di Consiglio);
- sovrintende alla gestione dei servizi amministrativi e indirizza l'operato degli stessi;
- amministra i beni e il patrimonio della CI;
- stabilisce ed articola, in conformità ai programmi tracciati dall'Assemblea (variante: dal Consiglio), i rapporti con le forze politiche e sociali e le altre strutture e organismi istituzionali (statali, regionali e cittadini {variante: comunali}) nel Paese e all'estero;
- coordina i rapporti di collaborazione con la Nazione Madre;
- delibera ed approva accordi e stipula contratti necessari allo sviluppo delle attività della CI;
- guida la gestione delle attività, l'attuazione delle iniziative e degli affari correnti della CI;
- organizza il concorso per la nomina degli impiegati dei servizi amministrativi, valuta i candidati e nomina il responsabile dei Servizi;
- svolge altre attività stabilite dal presente Statuto, dagli atti e dalle delibere approvate dall'Assemblea (variante: dal Consiglio).

Articolo 41

Il mandato dei membri della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo; variante: della Presidenza) è quadriennale.

Il Presidente e i componenti della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo) possono essere revocati dall'Assemblea (variante: dal Consiglio) (voto di sfiducia) su proposta di almeno 5 consiglieri e con approvazione espressa dalla maggioranza assoluta dei consiglieri eletti. Nel caso il voto di sfiducia sia rivolto al solo Presidente, la revoca comprende anche gli altri componenti la Giunta Esecutiva (variante: il Comitato Esecutivo).

I membri della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo; variante: della Presidenza) hanno facoltà di presentare, motivandole, le proprie dimissioni all'Assemblea (variante: al Consiglio).

Il Presidente della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo) e i membri della stessa dimessisi, o a cui è stato revocato il mandato, sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, fino alla nomina dei loro sostituti.

Variante, comma 2:

I componenti la Presidenza possono essere revocati dall'Assemblea (variante: dal Consiglio) (voto di sfiducia) su proposta di almeno _____ /*inserire il numero*/ consiglieri e con approvazione espressa dalla maggioranza assoluta dei consiglieri eletti. Nel caso il voto di sfiducia sia rivolto al Presidente della CI, la revoca comprende anche i componenti la Presidenza.

Variante, comma 4:

I membri della Presidenza dimessisi, o a cui è stato revocato il mandato, sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, fino alla nomina dei loro sostituti.

Articolo 42

La Giunta Esecutiva (variante: il Comitato Esecutivo; variante: la Presidenza) si riunisce secondo le necessità e al minimo una volta al mese.

Le sedute della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo; variante: della Presidenza) sono deliberative se è presente la maggioranza dei membri.

Le decisioni della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo; variante: della Presidenza) sono valide se approvate a maggioranza semplice (la metà più uno dei presenti).

XII. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA (variante: DEL COMITATO ESECUTIVO; variante: DELLA PRESIDENZA)

Articolo 43

Il Presidente della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo) guida e rappresenta la Giunta Esecutiva (variante: il Comitato Esecutivo).

La funzione di Presidente della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo) è incompatibili con funzioni direttive a qualsiasi livello nelle formazioni politiche.

Variante 1:

Il Presidente della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo) guida e rappresenta la Giunta Esecutiva (variante: il Comitato Esecutivo). Egli rappresenta la CI congiuntamente al Presidente della CI, nell'ambito delle competenze e dei limiti stabiliti dal presente Statuto e in conformità agli indirizzi e alle decisioni dell'Assemblea (variante: del Consiglio).

Variante 2:

Le funzioni di Presidente della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo) vengono svolte dal Presidente della CI.

Variante 3:

Il Presidente della CI guida e rappresenta la Presidenza.

Articolo 44

Il Presidente della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo) convoca e presiede le sedute della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo), ne stabilisce l'ordine del giorno, ne guida e coordina le attività. Sovrintende e controlla le funzioni dei Servizi amministrativi.

Variante:

Il Presidente della CI convoca e presiede le sedute della Presidenza, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne guida e coordina le attività. Sovrintende e controlla le funzioni dei Servizi amministrativi.

Articolo 45

Il Presidente della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo) viene eletto, con voto segreto ed a maggioranza assoluta, dall'Assemblea (variante: dal Consiglio) in base ai termini del Regolamento di procedura della stessa. Può dimettersi dall'incarico presentando motivazione scritta alla Giunta Esecutiva (variante: al Comitato Esecutivo) e all'Assemblea (variante: al Consiglio). La Giunta Esecutiva (variante: il Comitato Esecutivo) e il suo Presidente sono tenuti a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, sino all'elezione del nuovo Organo esecutivo.

Variante:

Si cancella l'articolo in quanto superfluo e di conseguenza si modifica la numerazione di tutti gli articoli che seguono.

XIII. IL COMITATO DEI GARANTI

Articolo 46

Il Comitato dei Garanti è composto da 3 membri, compreso il Presidente.

Il Comitato dei Garanti verifica la regolarità degli atti, delle decisioni, dell'operato e dell'azione della CI, dei suoi organi e organismi, ai sensi delle disposizioni del presente Statuto, dell'Indirizzo programmatico e di altri atti della CI.

Funge da Giurì d'onore e da organo di conciliazione per la soluzione delle controversie tra gli associati alla CI, nonché tra gli organismi e le strutture della CI. Decide, nel caso di contrasto fra le disposizioni approvate da diverse strutture della CI.

Ha la funzione di Corte d'Appello per tutte le istanze ed i ricorsi da parte degli associati, degli organi e organismi che compongono la CI. Svolge funzioni di secondo grado per tutte le istanze ed i ricorsi da parte dei membri e degli organi della CI.

Funge da Corte dei conti per il controllo delle spese e della gestione finanziaria della CI.

Il Comitato dei Garanti controlla, in particolare:

- l'applicazione delle disposizioni dello Statuto e degli altri atti della CI;
- l'esercizio dei diritti e dei doveri dei suoi associati;
- la gestione finanziaria e l'utilizzo dei mezzi materiali della CI;
- decide in merito all'espulsione, alla rimozione o alla sospensione dell'incarico, dei soci della CI.

Articolo 47

I membri del Comitato dei Garanti, su proposta del Presidente della CI o di una apposita commissione nominata dall'Assemblea (variante: dal Consiglio), vengono eletti dalla stessa (variante: dallo stesso), voto segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea (variante: il Consiglio).

I membri del Comitato dei Garanti possono essere revocati su proposta di 5 consiglieri e con approvazione a maggioranza assoluta.

Il mandato dei componenti il Comitato dei Garanti è di 4 anni.

I membri del Comitato dei Garanti non possono essere membri di alcun altro organo della CI, ad eccezione dell'Assemblea (variante: del Consiglio).

Le funzioni di Presidente e di membro del Comitato dei Garanti sono incompatibili con funzioni direttive a qualsiasi livello nelle formazioni politiche.

Variante, comma 4:

I membri del Comitato dei Garanti non possono essere membri di alcun altro organo della CI (variante: del Consiglio).

Articolo 48

Il Comitato dei Garanti può richiedere, nel caso di effettive o presunte irregolarità o per motivi di reale necessità, la convocazione dell'Assemblea (variante: del Consiglio). Il Presidente della CI, presa visione della decisione e delle motivazioni del Comitato dei Garanti, ha il dovere di convocare l'Assemblea (variante: il Consiglio) entro il termine di 15 giorni dalla data in cui gli è stata trasmessa comunicazione scritta da parte del Comitato dei Garanti.

Il Comitato dei Garanti esprime pareri, suggerimenti, conclusioni e decisioni. Può inoltrare suggerimenti e proposte all'Assemblea (variante: del Consiglio) e alla Giunta Esecutiva (variante: al Comitato Esecutivo; variante: alla Presidenza).

Le deliberazioni del Comitato dei Garanti vengono approvate a maggioranza assoluta. Le decisioni relative ad eventuali ricorsi sono inappellabili.

Articolo 49

Il Presidente del Comitato dei Garanti convoca, guida e coordina i lavori dell'Organo e lo rappresenta.

Il Presidente del Comitato dei Garanti viene eletto dall'Assemblea (variante: dal Consiglio), a scrutinio segreto, ed a maggioranza assoluta dei suoi membri.

XIV. REFERENDUM

Articolo 50

L'Assemblea (variante: il Consiglio), con apposita delibera, ha facoltà di indire dei Referendum estesi a tutti gli iscritti alla CI (soci effettivi aventi diritto al voto) su questioni ed argomenti di particolare importanza per la vita, la realizzazione dei diritti e lo sviluppo della CI e dei suoi membri. La proposta può essere avanzata da ogni singolo consigliere, su iniziativa della Giunta Esecutiva (variante: del Comitato Esecutivo; variante: della Presidenza), o con la raccolta di almeno 30 firme di soci della CI aventi diritto al voto.

Articolo 51

La delibera con cui si approva l'indizione del Referendum deve essere approvata dalla maggioranza più uno dei componenti eletti dell'Assemblea (variante: del Consiglio). La delibera dell'Assemblea determina le modalità di attuazione del Referendum. Tale delibera deve specificare in modo chiaro il quesito a cui gli elettori sono chiamati a rispondere con un "sì" o con un "no".

La proposta soggetta a Referendum risulta approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Nel caso di approvazione di una proposta al Referendum, l'Assemblea (variante: il Consiglio) è tenuto ad emanare e a modificare tutti gli atti della CI necessari alla sua realizzazione entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla notifica ufficiale del risultato del Referendum.

XV. ORGANI E SERVIZI AMMINISTRATIVI

Articolo 52

La CI ha un proprio apparato amministrativo, costituito dai Servizi amministrativi della CI medesima. I principali criteri organizzativi e le funzioni dei Servizi sono stabiliti da una Delibera approvata dall'Assemblea (variante: dal Consiglio).

Il Presidente della Giunta Esecutiva (variante: il Comitato Esecutivo), sovrintende e controlla il funzionamento dei Servizi amministrativi e verifica l'operato dei lavoratori dei medesimi.

Variante:

Il Presidente della CI sovrintende e controlla il funzionamento dei Servizi amministrativi e verifica l'operato dei lavoratori dei medesimi.

Articolo 53

I rapporti fra la CI e i lavoratori che costituiscono il collettivo dei Servizi sono regolati dallo Statuto della CI e dalla Delibera istitutiva approvata dall'Assemblea (variante: dal Consiglio). La Giunta Esecutiva (variante: il Comitato Esecutivo; variante: la Presidenza), a nome dell'Assemblea (variante: del Consiglio), stipula il contratto di lavoro con i lavoratori dei Servizi, ne ripartisce i compiti e le mansioni e nomina il responsabile dei Servizi.

Articolo 54

La nomina dei lavoratori dei Servizi della CI, e la loro sistemazione sul posto di lavoro, viene attuata, con particolare delibera, dalla Giunta Esecutiva (variante: dal Comitato Esecutivo; variante: dalla Presidenza), ricorrendo a tale fine, conformemente alla Legge, all'istituto del concorso pubblico. Con i lavoratori dei Servizi viene stipulato un contratto di lavoro che regola i diritti e i doveri dei lavoratori e del datore di lavoro, relativamente allo svolgimento dei compiti sul posto di lavoro.

XVI. MEZZI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Articolo 55

Le entrate della CI sono costituite da:

- sovvenzioni e finanziamenti statali, regionali, cittadini (variante: comunali) e di enti pubblici;
- contributi e donazioni di enti economici e culturali, di aziende, società, imprese, associazioni e singoli cittadini;
- proventi delle sue attività imprenditoriali ed economiche o sociali, o delle attività degli enti e degli istituti di cui è fondatore o cofondatore;
- proventi della gestione e della rendita di mezzi immobili, proprietà, titoli e capitali;
- contributi e donazioni di organi statali, aziende, associazioni e singoli cittadini della Nazione Madre;
- altre fonti.
- Introiti dalle quote sociali d'iscrizione.

XVII. ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 56

La CI può svolgere attività economiche ed imprenditoriali direttamente o in collaborazione con l'Unione Italiana, con le altre CI, con aziende, imprese e società economiche, al fine di assicurare delle adeguate forme di autofinanziamento, di promozione e di sviluppo complessivo delle strutture e dei bisogni della CI e dei suoi membri. A tale fine può effettuare investimenti, associare mezzi, beni e capitali, stipulare contratti, partecipare alla suddivisione di utili e profitti e sviluppare altre forme di collaborazione con soggetti economici, pubblici e privati.

Gli utili e i profitti della CI vengono utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle proprie attività e delle proprie finalità istituzionali, ai sensi del presente Statuto.

